

**COMUNE DI CAPALBIO**  
**(Provincia di Grosseto)**

<b>REGOLAMENTO</b> <b>PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI</b>
---

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina le concessioni di aree e manufatti destinati alle sepolture private nel cimitero comunale.

**ART. 2**  
**CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI**

1. Il Comune può concedere in uso aree e manufatti a privati ed Enti per la realizzazione di sepolture, sia a sistema di tumulazione che di inumazione, nei limiti previsti dal PRC (Piano Regolatore Cimiteriale). Fino all'adozione del PRC le aree sono individuate con apposito atto del Consiglio Comunale.

2. Le aree e i manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico ex art. 824 del C.C., pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del bene restando in capo al Comune la proprietà dello stesso.

3. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione entrano nella piena proprietà del Comune alla scadenza della concessione, come previsto dall'art. 953 del C.C.

4. Il concessionario non può trasferire a nessun titolo ad altri il manufatto cimiteriale ed il relativo diritto d'uso, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto.

5. Il diritto d'uso delle sepolture avute in concessione (loculi e tombe a terra) è riservato all'accoglimento della salma della persona indicata nell'atto di concessione (contratto), oltre alla possibilità di tumulare nello stesso loculo fino a due cassette contenenti resti mortali o ceneri di congiunti.

6. Negli ossari è possibile tumulare i resti mortali o ceneri al massimo di due defunti, fermo restando il rispetto di quanto previsto all'art. 84.

**ART. 3**  
**TIPOLOGIA E DURATA DELLE SEPOLTURE**

1. Le sepolture sono distinte in sepolture per inumazione e a tumulazione:

a) Sono ad inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 285/1990 al Capo XIV);

b) Sono a tumulazione tutte le altre sepolture in loculi, cripte, tumuli, cappelle ed edicole, istituite secondo le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 285/1990 al Capo XV).

2. Le sepolture per tumulazione hanno carattere privato e sono soggette al pagamento della tariffa.

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune in quanto il Cimitero, ai sensi degli artt. 823-824 del Codice Civile, ha carattere demaniale e quindi è inalienabile e non commerciabile.

Con la concessione, quindi, il Comune non vende né cede in proprietà, né affitta terreno od opere (tombe – loculi - ossari), ma concede al privato una parte di terreno o di opere da adibire a sepoltura, con diritto esclusivamente di uso. Si distinguono in:

- loculi;
- tombe a terra,
- sepolture per famiglie (cappelle)
- ossari o nicchie per urne cinerarie, ecc.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 92 comma 2 del DPR 285/90 e s.m.i. la durata delle concessioni cimiteriali è fissata come segue:

**tumulazioni in loculi, tomba a terra, ossari e nicchie: 40 anni;**  
**sepulture per famiglie e collettività: 99 anni**  
**campi di inumazione: 15 anni;**

4. Nei casi di cui al comma 3 lettere a) (loculi e tombe a terra) se l'ultima salma è tumulata quando manchino meno di 30 anni alla scadenza della concessione, la stessa viene prorogata d'ufficio per gli anni necessari al completamento del periodo minimo di 30 anni previsto dalla normativa e necessario per la riduzione del defunto in resti ossei.

Tale proroga è comunque soggetta al pagamento della tariffa in vigore per quel tipo di concessione da calcolarsi proporzionalmente per il periodo fino al raggiungimento della trentesima annualità.

Per le sepolture in loculi o tombe a terra, per le quali non è stato perfezionato il relativo contratto, la durata della concessione decorre dalla data di morte o di collocazione dei resti nella nicchia ossario ed ha durata quarantennale fatto salvo, quanto previsto dall'articolo 92 comma 2 del DPR 285/90 e s.m.i.

#### **ART. 4**

#### **RICHIESTA DI CONCESSIONE CIMITERIALE**

1. La richiesta di concessione cimiteriale deve essere presentata in marca da bollo, con indicazione della persona alla quale il loculo è destinato e del vincolo di parentela se il richiedente è diverso dal destinatario.

2. Alla stessa deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di concessione e dell'avvenuto deposito delle eventuali spese contrattuali.

#### **ART. 5**

#### **RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

1. Ogni concessione cimiteriale deve risultare da apposito atto predisposto secondo lo schema di contratto-tipo approvato dal responsabile del servizio competente al rilascio delle concessioni e depositato presso il comune, da cui risultino:

- l'oggetto della concessione e la sua identificazione, nonché il numero di posti di sepoltura;
- la durata in anni della concessione, con indicazione della data di decorrenza e della data di scadenza;
- il concessionario e la salma o persona vivente, se diversa dal concessionario, in favore del quale è richiesta la concessione, nonché i criteri per la loro individuazione (tombe di famiglia);
- gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
- il corrispettivo di concessione.

2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone nella misura stabilita da apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

## **ART. 6**

### **MODALITA' E CRITERI DI ASSEGNAZIONE**

1. La concessione di sepoltura individuale è rilasciata solo in occasione della sepoltura di persone cui sono destinate ed aventi i seguenti requisiti o condizioni:

- a) persone decedute nel territorio comunale, anche non residenti in vita nel comune;
- b) persone residenti in vita nel comune;
- c) persone nate nel territorio comunale, anche in mancanza dei requisiti a) e b);
- d) coniuge o parente di I grado di defunti già sepolti nel cimitero comunale, anche in mancanza dei requisiti a), b) e c)
- e) coniuge o parente di 1° grado di persona nata o residente nel Comune di Capalbio; per quanto riguarda gli ossari la concessione è estesa, oltre al coniuge, ai parenti e affini entro il 2° grado;”
- f) coniugi o parenti di I grado entrambi già sepolti nel cimitero di Capalbio allo scopo di consentire la sepoltura contigua delle salme subordinatamente alla retrocessione al Comune dei loculi liberati.

2. La concessione per future sepolture è ammessa, allo scopo di consentire la sepoltura contigua delle salme, secondo l'ordine cronologico delle istanze esclusivamente in favore di soggetti che hanno **compiuto 75 anni** di età alla data di presentazione dell'istanza ed aventi i seguenti requisiti:

- coniuge di defunto sepolto nel cimitero comunale;
- parente di I grado di defunto già sepolto.

3. Si prescinde dal requisito dell'età di cui al comma 2 nei casi in cui sia rilasciato al comune altro loculo in concessione nell'ambito dello stesso cimitero.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 verrà assegnato il loculo libero adiacente lateralmente o superiore a quello del defunto; ove ciò non sia possibile l'assegnazione avverrà per il loculo libero nel blocco successivo.

2 – bis Nei casi di cui al comma 1 lett. f) e comma 2 lett. b) non si dà luogo a rimborso delle somme già versate per le concessioni rilasciate al Comune.

2 – ter - L'amministrazione comunale si riserva, con proprio atto deliberativo, di esaminare, al fine della concessione di sepoltura individuale, talune casistiche di persone decedute che, sebbene non in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, siano riconosciute dall'organo esecutivo degne di accoglimento in base a particolari meriti nonché particolari relazioni e/o legami avuti in vita con il territorio di Capalbio;”

3. La concessione di sepoltura per famiglie e collettività è rilasciata esclusivamente su richiesta **scritta**.

3-bis. L'assegnazione delle aree e dei manufatti destinati alle sepolture di cui al comma 3 avviene sulla base di apposito bando emanato dall'Amministrazione e sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) assegnazione di un punteggio crescente in proporzione al numero di loculi che verranno liberati e retrocessi al Comune a seguito della sepoltura in cappella;

b) assegnazione di un punteggio aggiuntivo nel caso in cui il richiedente, inserito in una precedente graduatoria, non abbia avuto alcuna assegnazione di area o manufatto;

**c) assegnazione di un punteggio aggiuntivo nel caso il richiedente sia residente nel territorio comunale oppure, sia nato o stato iscritto nelle liste anagrafiche del comune di Capalbio.**

4. Gli aventi diritto alla tumulazione o inumazione in cappelle o tombe di famiglia fino a capienza dei posti sono:

- il concessionario;
- i parenti del concessionario entro il II grado;
- gli zii e nipoti del concessionario;
- i conviventi di fatto, per dichiarazione resa dallo stesso concessionario sotto la propria responsabilità.

5. L'assegnazione dei loculi e delle aree avviene in base all'ordine cronologico delle istanze, in sequenza verticale dal basso verso l'alto con precedenza alle concessioni finalizzate alla ricongiunzione di due o più salme di parenti aventi diritto e già tumulati individualmente, subordinatamente alla retrocessione al Comune dei loculi liberati.

5.bis Dalle assegnazioni di cui al comma 5 sono esclusi i loculi situati in quarta fila che restano nella disponibilità del Comune e per i quali si procede ad assegnazione unicamente su espressa richiesta dei soggetti aventi diritto alla concessione cimiteriale ai sensi dei commi precedenti.

5. ter. I loculi che di volta in volta si rendono disponibili a seguito della scadenza della concessione o della retrocessione al Comune da parte dei concessionari vengono assegnati con gli stessi criteri di cui ai commi 5 e 5bis e seguendo l'ordine cronologico di realizzazione del blocco in cui sono ubicati, fatte salve le eccezioni che si rendono necessarie per consentire la sepoltura contigua delle salme.

6. E' ammessa la concessione provvisoria per un periodo non superiore a due anni anche in assenza dei requisiti sopra elencati, in casi eccezionali di particolare gravità o per salme destinate ad essere trasportate altrove.

7. Per tali concessioni il Comune esigerà una tassa fissa annua stabilita dalla Giunta Comunale in misura equamente proporzionata al canone di concessione dei loculi. Restano a carico del concessionario le spese di ripulitura, riadattamento e disinfezione del loculo.

8. Se alla scadenza della concessione provvisoria il concessionario non provvede alla restituzione del loculo, il Comune è autorizzato, senza necessità di atti giudiziari, a provvedere alla esumazione della salma e inumazione in un campo comune, con recupero di spese. Nell'ipotesi in cui non fosse possibile procedere in tal modo la concessione provvisoria si procederà al rilascio di una concessione ordinaria previo pagamento per intero del prezzo di concessione e senza scomputo di quanto già pagato a titolo di concessione provvisoria.

**ART. 7**  
**OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria atti al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
2. Il concessionario è tenuto a dare comunicazione al servizio cimiteriale di ogni lavoro da eseguire, fatte salve le ulteriori autorizzazioni prescritte da leggi speciali. In caso contrario il concessionario è obbligato a rimborsare al comune le spese sostenute per il ripristino dello stato originario del loculo.
3. In caso di necessità e urgenza il Comune può prescrivere al concessionario l'esecuzione delle opere di cui al comma 1, e nel caso di inerzia dello stesso intervenire direttamente con successiva rivalsa a carico del concessionario delle spese sostenute.
4. Il concessionario di un loculo per futura sepoltura è tenuto a proprie spese a chiudere il loculo, avendo cura di scrivere sulla chiusura esterna la scritta "concesso".
5. E' fatto assoluto divieto al concessionario, pena la decadenza della concessione, di subconcedere i loculi ad altri, ancorché la persona in favore della quale è stata rilasciata la concessione sia stata tumulata altrove.

**ART. 8**  
**RINUNCIA DELLA CONCESSIONE**

1. E' ammessa la rinuncia alla concessione nel caso di trasferimento della salma o dei resti mortali in altro Comune o in caso di motivate, straordinarie esigenze o di comprovati casi di forza maggiore.
2. La rinuncia dà diritto alla restituzione del prezzo pagato in misura proporzionale agli anni di mancato utilizzo.
3. Nel caso di rinuncia a concessioni per sepolture di famiglia o collettività il rimborso è effettuato sulla base di una stima effettuata dall'ufficio tecnico, tenuto debitamente conto delle eventuali spese di demolizione dei manufatti e di ripristino dei luoghi sostenute dal Comune.
4. La rinuncia di un'area oggetto di concessione e non utilizzata dà diritto alla restituzione del 90% del prezzo di concessione.
5. Il rimborso avviene sulla base del prezzo di concessione versato in relazione al loculo concesso, restando a carico del concessionario rinunziante tutte le spese inerenti e conseguenti l'atto di retrocessione.
6. In ogni altra ipotesi diversa da quelle previste nei commi precedenti la rinuncia non dà diritto al rimborso.

**ART. 9**  
**REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione può essere revocata per ragioni di interesse pubblico, su disposizione del Sindaco.
2. A seguito della revoca verrà disposta, se necessario, la traslazione delle salme o dei resti nel campo o ossario comune con spese a carico dell'Amministrazione. Ogni diversa spesa se richiesta resta a carico del concessionario.

3. Il concessionario del loculo oggetto di revoca ha diritto, su richiesta, ad altra concessione a titolo gratuito per il tempo residuo spettante in base alla concessione originaria, fermo restando a carico dello stesso le eventuali spese di trasferimento di salme e resti.
4. E' facoltà dell'amministrazione, in caso di temporanea carenza di loculi liberi, disporre la sospensione della concessione di loculi non ancora occupati per tutto il tempo necessario alla successiva assegnazione di un nuovo loculo in favore del concessionario temporaneo. In tal caso, si applicano per quanto compatibili le norme di cui all'art. 5, commi 6 e ss.
5. La sospensione non dà diritto alla concessione di un nuovo loculo fatti salvi i casi di necessità per i quali si applica quanto disposto al precedente comma 3.
6. Del provvedimento di revoca o di sospensione dovrà essere data notizia al concessionario se noto, o in mancanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché presso il cimitero comunale, per la durata di 60 giorni.

## **ART. 10 DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura non viene occupata entro 60 giorni dal decesso della persona per la quale è stata rilasciata la concessione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
  - b) quando sull'area oggetto di concessione non si sia provveduto ad iniziare la costruzione dei manufatti entro un anno dalla concessione;
  - c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
  - d) nei casi di sub-concessione a terzi del diritto d'uso;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte, o quando non vengono rispettati gli obblighi relativi alla manutenzione;
  - f) quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione;
  - g) quando la salma temporaneamente posta nella sepoltura provvisoria non viene traslata nella sepoltura privata cui è destinata;
2. La pronuncia di decadenza della concessione nei casi a), b) e), f) e g) è adottata previa diffida al concessionario o aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio e presso il cimitero comunale per 60 giorni.
3. Pronunciata la decadenza il Sindaco dispone la traslazione delle salme e dei resti in campo comune o ossario.
4. L'area o il manufatto la cui concessione è dichiarata decaduta tornano nella disponibilità del comune, senza alcun diritto da parte del concessionario.

## **ART. 11 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE**

La concessione si estingue per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, con la soppressione del cimitero o a seguito della liberazione del manufatto da salma o resti, salvo i casi di temporanea liberazione dovuti a cause di forza maggiore.

Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvede il Comune collocando gli stessi nel campo o ossario comune.

## **ART. 11- bis DETERMINAZIONE CANONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE**

1. Il canone per la concessione del singolo loculo viene determinato con atto della Giunta Comunale in relazione a ciascun blocco unitario di loculi sulla base di criteri oggettivi indicati di volta in volta nel provvedimento di determinazione.

2. Allo scopo di agevolare i soggetti che versano in condizioni di difficoltà economiche e al fine di compensare della ubicazione più disagiata i concessionari dei loculi situati nell'ultima fila il canone di concessione della ultima fila di loculi posta in alto deve essere inferiore almeno del 30% rispetto al canone fissato per le file sottostanti".

#### **ART. 11- Ter** **RINNOVO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI**

1. Le concessioni di loculi e ossari possono essere rinnovate alla scadenza, per i vivi mantenervi la sepoltura della stessa salma e/o resti mortali, per un periodo di dieci anni, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo da applicarsi proporzionalmente rispetto alla durata della concessione di rinnovo

2. Il rinnovo della concessione non sarà tuttavia consentito ogniqualvolta si verificano situazioni di insufficienza del cimitero, rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuove sepolture.

3. E' possibile, su richiesta, effettuare una nuova concessione, anche prima della scadenza naturale di quella in essere, allo stesso concessionario o ai suoi discendenti legittimi dello stesso loculo al fine di potervi tumulare la salma di un congiunto, previa riduzione in spoglie mortali o cremazione della salma ivi tumulata. Le spoglie mortali o i resti della cremazione, raccolte in cassette di zinco di mm. 0,660 di spessore, potranno essere ricollocate dentro allo stesso loculo, tutto a cura e spese del richiedente.

4. La concessione prevista al punto precedente è accordata previa stipula di un nuovo contratto e pagamento del prezzo stabilito con apposito atto della Giunta Comunale, oltre agli oneri dovuti per l'estumulazione straordinaria o cremazione.

#### **ART. 12** **NORME TRANSITORIE**

1. In sede di prima applicazione e ai fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse è considerato "concessionario di fatto":

- a. il parente più prossimo del defunto tumulato nel loculo privo di concessione o oggetto di concessione in favore di un soggetto diverso;
- b. il soggetto munito di ricevuta attestante il versamento del prezzo di concessione in data antecedente all'adozione del presente regolamento
- c. il soggetto che in assenza di altre prove documentali di vecchie concessioni, attesti mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000, il

proprio diritto acquisito fatta eccezione per i pagamenti che potranno essere attestati solo mediante presentazione della ricevuta di versamento.

2. Nel caso di cui al comma precedente relativi a loculi non occupati il servizio competente attiva d'ufficio la procedura di voltura della concessione del loculo in favore del concessionario di fatto mediante

- d. pubblicazione per 60 giorni all'albo pretorio, nonché presso il cimitero comunale dell'elenco dei loculi per i quali si intende attivare la voltura in favore di un concessionario di fatto;
- e. dichiarazione del responsabile dell'ufficio concessioni cimiteriali dell'avvenuta pubblicazione e di riacquisizione d'ufficio del manufatto qualora nessuno abbia rivendicato e provato la titolarità della concessione;
- f. stipula di un nuovo contratto di concessione in favore del concessionario di fatto con pagamento del prezzo di concessione del loculo rivalutato.

3. I manufatti privi di ogni riferimento che consenta di risalire al concessionario legale o di fatto, vengono resi pubblici tramite l'affissione dell'elenco all'Albo Pretorio e presso il cimitero per la durata di 12 mesi. Alla scadenza del termine di pubblicazione i manufatti per i quali nessuno ha rivendicato e provato il possesso vengono dichiarati disponibili alla concessione.

4. In sede di prima applicazione del presente regolamento non si applicano le norme relative alla revoca e alla decadenza della concessione in relazione a tutte le situazioni oggetto di regolarizzazione ai sensi del comma 1.

5. In mancanza di elementi utili alla individuazione della decorrenza delle concessioni oggetto del presente articolo si fa riferimento alla data di sepoltura della salma o in mancanza alla data del pagamento. La durata sarà fissata in ogni caso in misura pari a quella delle concessioni rilasciate e formalizzate nello stesso periodo in cui ha avuto luogo la concessione di fatto.

6. I soggetti che non aderiscono alle disposizioni regolamentari necessarie alla regolarizzazione delle rispettive posizioni, decadono da ogni diritto con conseguente revoca della concessione.

7. Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le concessioni in essere, fatto salvo quanto diversamente stabilito dai singoli contratti di concessione già in essere e dalle norme del presente articolo.

Il presente Regolamento è stato APPROVATO con delibera C.C. n. 3 in data 14/03/2003, esecutiva il 31/03/2003 IN VIGORE DAL 31/03/2003

#### MODIFICATO

Con delibera C.C. nr. 51 del 1.08.03

Con delibera C.C. nr. 40 del 27/11/2006

Con delibera C.C. nr. 45 del 22/07/2010

Con delibera C.C. N. 35/2012

Con delibera C.C. nr. 35/2015